

REGOLAMENTO

**relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori
di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione
degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

(con le modifiche proposte dal Senato Accademico nella seduta del 28 febbraio 2017
e deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 aprile 2017)

D.R. 28.4.2017 n. 90

recante modifiche del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE


- vista la L. 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il D.R. 9 novembre 2011, n. 311 recante emanazione del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e i successivi DD.RR. di modifica (DD.RR. 10 aprile 2012, n. 73; 21 giugno 2012, n. 140; 26 marzo 2013, n. 72; 30 maggio 2014, n. 95; 29 luglio 2014, n. 173; 16 dicembre 2015, n. 229 e 22 luglio 2016 n. 144);
- viste le modifiche del suddetto Regolamento deliberate dal Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta 26 aprile 2017;

DECRETA

è modificato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 28.4.2017

Prof.ssa Paola Severino



Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico della LUISS Guido Carli, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2 Attivazione della procedura

Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, potrà proporre al Comitato Esecutivo, attraverso il Rettore, sentito il Senato Accademico, la copertura di posti di ruolo di prima e seconda fascia.

Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:

1. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010;
2. chiamata diretta di professore di prima fascia ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010;
3. chiamata diretta di professore di seconda fascia, ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;

La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere, inoltre:

- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto vacante;
- b. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto vacante;
- c. l'eventuale profilo esclusivamente con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- e. il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al punto 1. del presente articolo dovrà essere anche riportato:

- f. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- g. l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Nel caso di proposta di chiamata di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento dovrà riportare nella delibera, anche il nominativo del ricercatore o professore associato che si intende chiamare, allegando il curriculum del candidato, una relazione sulla sua attività scientifica, didattica, didattica integrativa e sui servizi agli studenti ed una analitica valutazione secondo quanto previsto nei successivi artt. 8 e 9.

TITOLO I COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Articolo 3 Procedure Selettive

Successivamente alla approvazione, da parte del Comitato Esecutivo, della vacanza del posto di ruolo, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito web della LUISS Guido Carli e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

– 4^a serie speciale. Il bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

Il bando deve contenere:

- a. Il numero dei posti messi a bando;
- b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g. il trattamento economico proposto;
- h. il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale;
- i. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
- k. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m. l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4

Requisiti per la presentazione delle domande

Alle selezioni possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d. studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con D.M. 2 maggio 2011, n. 236 e D.M. 1 settembre 2016, n. 662.

I candidati dovranno essere idonei a svolgere i corsi di insegnamento e produrre elaborati di ricerca nella lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica se prevista, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- a. curriculum scientifico-professionale;

- b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando.

Articolo 6

Commissione istruttoria di valutazione

Al fine di effettuare la valutazione dei candidati, il Dipartimento si avvale di una Commissione istruttoria di valutazione.

La Commissione istruttoria è nominata dalla Giunta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. La Commissione istruttoria dovrà essere composta da un professore di ruolo della LUISS Guido Carli e da due professori esterni. (appartenenti o appartenuti ai ruoli universitari) di prima fascia, per le chiamate dei professori di prima fascia e da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia per le chiamate dei professori di seconda fascia. I componenti della Commissione suddetta possono essere anche appartenenti o appartenuti ad un ruolo equivalente di atenei stranieri.

I componenti della Commissione istruttoria sono scelti fra i professori di elevata qualificazione scientifica, di norma appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Eventuali nomine di componenti della Commissione appartenenti ad un settore concorsuale diverso da quello oggetto della chiamata, dovranno essere motivati dalla Giunta di Dipartimento. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione istruttoria dovrà appartenere al settore concorsuale oggetto della chiamata.

Non possono far parte della Commissione professori che abbiano avuto o abbiano con uno o più candidati un interesse economico e/o professionale ovvero che siano coautori con uno o più di essi di un numero significativo di pubblicazioni.

La Commissione istruttoria individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

In caso di sostituzione di un commissario ad atti già avviati, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti. Della Commissione istruttoria non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle selezioni e chiamata del candidato vincitore

La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al presente regolamento.

La personalità scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate.

La produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.

Oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante sono valutate anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Altri criteri di valutazione sono costituiti da:

- l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quelle svolte nella LUISS Guido Carli;
- l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione della LUISS Guido Carli;

- l'esperienza internazionale e/o conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando;
- gli indicatori bibliometrici, laddove possibile per i settori concorsuali nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

La Commissione, successivamente alla valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni e dei lavori presentati potrà far svolgere ai candidati un "seminario" su un tema a loro scelta, preferibilmente in lingua inglese, eventualmente anche alla presenza degli studenti. Per lo svolgimento del "seminario" la Commissione convoca i candidati con un preavviso non inferiore a 20 giorni di calendario.

All'esito dei lavori la Commissione formula, per ciascun candidato, un giudizio complessivo formando una graduatoria di merito che trasmette al Consiglio di Dipartimento.

La Commissione istruttoria conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Il Consiglio di Dipartimento tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicati nel bando, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia una graduatoria di nominativi da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula una proposta da presentare al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

TITOLO II

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 8

Chiamata diretta dei professori di prima fascia

In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, i professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di prima fascia, possono essere nominati professori di prima fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.

L'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professori di prima fascia, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

Il Consiglio di Dipartimento, sulla base dell'assenso preventivo del Rettore e delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento stesso, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, la proposta di chiamata diretta da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula la proposta di chiamata al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

Articolo 9

Chiamata diretta dei professori di seconda fascia

I ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della medesima Legge 240/2010 già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.

L'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professori di seconda fascia, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

La valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto di ricercatore a tempo determinato.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

Il Consiglio di Dipartimento sulla base dell'assenso preventivo del Rettore e delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento stesso, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia la proposta di chiamata diretta da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula la proposta di chiamata al Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore alla scadenza del contratto da ricercatore art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 240/2010.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10

Articolo unico

Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, comma 6 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Resta in vigore il Regolamento LUISS Guido Carli emanato con D.R. n. 13 del 14 aprile 1999 nei limiti di quanto disposto dal Capo III – Mobilità interna del regolamento stesso, salvo nuove e/o diverse disposizioni inerenti i settori concorsuali e l'organizzazione accademica. La chiamata dei professori decorre, di norma, dal 1° novembre di ogni anno, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Per esigenze didattiche connesse all'avvio dei corsi, la decorrenza della chiamata può essere anticipata, previa delibera del Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione.

I testi ufficiali del Regolamento, dei bandi e di ogni altra documentazione connessa alla procedura sono esclusivamente quelli redatti in lingua italiana.